Sent. n. 335/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79935 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di aver svolto il servizio nella Polizia di Stato e ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico applicando l'art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973, richiamando l'art. 1, comma 101, della legge n. 234

del 2021 (legge di bilancio 2022). Ha concluso chiedendo la condanna del resistente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 2,445 a far data dal congedo, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

All'udienza del 10/07/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Alessandro Gioia per delega per il ricorrente si è riportato agli atti e ha insistito per l'accoglimento; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

In via preliminare occorre dichiarare la contumacia dell'INPS.

Nel merito, si rileva che l'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha, così, disposto: "*Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della*

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".

La suddetta norma è stata interpretata dalla giurisprudenza delle Sezioni centrali d'Appello come applicabile anche ai soggetti già in pensione antecedentemente alla sua entrata in vigore, ma con decorrenza economica al 1/01/2022 (Corte conti, Sez. II Giuris. d'Appello, sent. n. 33/2022, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c.; in termini anche Sez. I, sent. n. 134/2022).

Pertanto, in conformità all'orientamento consolidato della richiamata giurisprudenza d'appello e tenuto conto della sentenza n. 33/2023 della Corte costituzionale, il ricorso va parzialmente accolto, riconoscendo al ricorrente la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota annua del 2,44% sulla quota retributiva con effetto, quanto agli arretrati, dal 1/01/2022.

Con riferimento agli oneri accessori sugli arretrati spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente

quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Le competenze legali sono compensate tenuto conto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, delle recenti pronunce delle Sezioni riunite e del richiamato intervento legislativo, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dell'INPS;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva; sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti a partire dal 1/01/2022, spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- compensa le competenze legali, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.07.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
11.07.2024
13:34:08
GMT+01:00